



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2016

INDICE

- ART. 1 – Premessa
- ART. 2 – Testamento biologico
- ART. 3 – Soggetti legittimati e Fiduciario
- ART. 4 – Modalità di deposito del Testamento e Registro Comunale dei Testamenti Biologici
- ART. 5 – Soggetti che possono prendere visione del Registro
- ART. 6 – Norma finali

ART. 1 – PREMESSA

1. Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di BUTTIGLIERA ALTA, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.
3. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata relativa a trattamenti sanitari.

ART. 2 – TESTAMENTO BIOLOGICO

1. Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata relativa a trattamenti sanitari) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
2. Il Registro ha finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i soggetti che hanno redatto una dichiarazione anticipata sul trattamento sanitario.
3. Nel Testamento Biologico la persona potrà descrivere le proprie volontà anche riguardo alla donazione organi, le funzioni/riti religiose/civili, la cremazione e la tumulazione.

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI E NOMINA FIDUCIARIO

1. I soggetti legittimati a presentare il Testamento Biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, sono i cittadini residenti nel Comune di Buttigliera Alta, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.
2. Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.
3. Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.
4. La persona che redige il Testamento Biologico nomina uno o più Fiduciari che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
5. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscere il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere.
6. Il Fiduciario Individuato nel Testamento Biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del Testamento Biologico medesimo.

ART. 4 – MODALITÀ DI DEPOSITO DEL TESTAMENTO E REGISTRO COMUNALE DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

1. Il deposito della “busta chiusa” contenente il Testamento, avverrà contestualmente alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 nel quale l’interessato dichiarerà la consegna della busta e della nomina del fiduciario, nonché dichiarazione di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro *Testamento Biologico*.
2. Il fiduciario sottoscriverà, altresì, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà di essere il fiduciario del soggetto che consegna il Testamento Biologico e l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.
3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l’interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo annuale e verrà annotato sul Registro.
4. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l’elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari.
5. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.
6. Prima di consegnare il proprio Testamento Biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.
7. Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario una fotocopia della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio riportante il numero progressivo attribuito ed annotato sul registro e la firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.
8. Il funzionario ricevente non conosce il contenuto del testamento biologico, in quanto atto strettamente personale, e lo stesso non potrà rispondere dei contenuti dello stesso.
9. Sarà previsto un aggiornamento annuale del registro verificando con l’anagrafe l’eventuale decesso.
10. Il Dichiarante può sostituire o ritirare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile attraverso una successiva dichiarazione di sostituzione/ritiro del *Testamento Biologico* da parte del beneficiario da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ART. 5 – Soggetti che possono prendere visione del Registro

1. Il registro non è pubblico.
2. Possono accedere ai soli dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione ed altri elementi risultanti dal Registro, oltre che il soggetto Dichiarante ed il Fiduciario nominato: il coniuge, i parenti in linea retta di qualsiasi grado ed i parenti in linea collaterale entro il terzo grado (fratelli e nipoti) del soggetto che ha richiesto l’iscrizione nel Registro.

ART. 6 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.

